

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI FINI DELLA DIRETTIVA 2004/52/CE E DECISIONE
2009/750/CE "SET" IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO

1. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

- 1.1 Il Committente affida a IMQ S.p.A. (qui di seguito "IMQ"), in qualità di Organismo Notificato, l'attività di valutazione dei componenti di interoperabilità prevista dalla Direttiva 2004/52/CE, come implementata dalla successiva Decisione 2009/750/CE (qui di seguito "Direttiva SET"), per quanto attiene alla loro idoneità all'uso (modulo V).
- 1.2 La richiesta del Committente deve comprendere:
- la "Domanda per la fornitura di servizi nell'ambito della Direttiva 2004/52/CE e Decisione 2009/750/CE" (Mod. 1857DOM), compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata;
 - la dichiarazione di conformità alle specifiche dei singoli componenti di interoperabilità;
 - la documentazione tecnica che permetta di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della Direttiva SET, nonché il programma per la validazione del tipo tramite sperimentazione in servizio.
- 1.3 La richiesta deve essere inviata all'Area Telecomunicazioni e Telematica per i Trasporti della Funzione Valutazione Conformità Prodotto di IMQ al numero di fax: 02/38330316 o all'indirizzo e-mail: set@imq.it.
- 1.4 La suddetta Area Telecomunicazioni e Telematica per i Trasporti provvederà ad emettere un'offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, nella quale verranno riportate in particolare le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'attività di valutazione della idoneità all'uso che verrà effettuata;
 - l'importo dovuto;
 - le tempistiche della relativa attività.

2. ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 2.1 Previa accettazione dell'offerta di cui al punto 1.4 che precede, IMQ affida la suddetta attività di valutazione di idoneità all'uso (validazione del tipo tramite sperimentazione in servizio) a personale dotato di specifica competenza e preventivamente qualificato. La relativa attività verrà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di accettazione formale di detta offerta, mediante prove effettuate in campo prova e successive prove in campo reale.
- 2.2 A conclusione dell'attività, in caso di comportamento corretto dei componenti di interoperabilità, IMQ rilascia al Committente un Certificato di idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità secondo l'Allegato IV, punto 2, della Decisione 2009/750/CE, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di conclusione dell'attività stessa.
- In caso di errato comportamento dei componenti di interoperabilità, IMQ rilascia al Committente una Relazione esplicativa, che prende anche in considerazione i problemi che possono verificarsi a seguito della non conformità dei sistemi e processi di un esattore di pedaggi alle norme e specifiche tecniche pertinenti e che, se opportuno, formula raccomandazioni per risolvere i problemi stessi.
- 2.3 Eventuali modifiche alle tempistiche standard di cui ai punti 2.1 e 2.2 che precedono dovranno essere preventivamente concordate tra IMQ e il Committente.

3. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE

- 3.1 Il Committente deve fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché IMQ possa eseguire l'attività di valutazione richiesta. A tale riguardo, l'impossibilità ad eseguire le attività per fatto e/o causa imputabile al Committente (ad es. impossibilità di accedere all'impianto, mancanza della documentazione e/o delle apparecchiature necessarie per eseguire la valutazione), tale da compromettere l'adempimento dell'obbligazione a carico di IMQ, costituirà causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 8 che segue.
- 3.2 Il Committente deve garantire agli ispettori ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento la possibilità di accedere all'impianto in accompagnamento agli ispettori IMQ.

4. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E INTEGRITÀ

- 4.1 IMQ, operando come Organismo Notificato e pertanto come Organismo Accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011:1999 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti) non è - e s'impegna a non essere - collegato ad una parte direttamente coinvolta in attività/situazioni di: progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, commercializzazione, possesso, utilizzo e manutenzione dei componenti di interoperabilità verificati o di prodotti simili a quelli verificati ed a questi correlati.

5. RISERVATEZZA

- 5.1 Tutti gli atti relativi alla domanda di valutazione sono considerati riservati, salvo quanto previsto dalla legge o dalle regole di ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento.

5.2 L'accesso e la consultazione dei documenti relativi all'attività di valutazione sono riservati al personale IMQ che, per ruolo e mansione, ha titolo a ciò. Nel caso in cui i suddetti documenti ovvero talune informazioni debbano essere comunicati o divulgati per obblighi di legge o derivanti dalle regole di ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento, IMQ ne darà avviso per iscritto al Committente.

6. DIRITTO DI RICUSAZIONE

6.1 Il Committente ha la facoltà di ricusare, per giustificati motivi, il personale IMQ incaricato per la relativa attività di valutazione. La ricusazione deve essere inoltrata all'indirizzo e-mail: set@imq.it entro i 7 giorni lavorativi precedenti la data pianificata per l'esecuzione della valutazione.

7. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1 Il Committente dovrà corrispondere a IMQ il corrispettivo indicato nell'offerta formulata da IMQ, così come accettata.
7.2 I corrispettivi dovuti per l'attività di valutazione sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 IMQ avrà la facoltà di risolvere il rapporto giuridico derivante dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta indirizzata al Committente, in caso di violazione o inadempimento delle obbligazioni di cui al precedente punto 3.1, 7.1 e dei successivi punti 9.2 e 9.3.
Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, IMQ si riserva il diritto di richiedere al Committente un congruo indennizzo che tenga conto delle spese sostenute e/o anticipate da IMQ.

9. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEGLI ISPETTORI

9.1 IMQ provvederà a munire il personale che effettuerà l'attività di valutazione di apposita tessera di riconoscimento.
9.2 Il Committente ha l'obbligo di fornire agli ispettori IMQ, e agli eventuali ispettori ACCREDIA, le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui sono destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Inoltre, il Committente s'impegna a coordinarsi ed a cooperare con IMQ ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.
9.3 Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire il personale IMQ, e gli eventuali ispettori ACCREDIA, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività avvenga in completa sicurezza.

10. RECLAMI E RICORSI

10.1 Il Committente può presentare reclamo ad IMQ nel caso di carenze rilevate nella gestione della relativa attività, esponendo e motivando per iscritto le ragioni del reclamo stesso. IMQ avrà cura di trattare il reclamo e di rispondere per iscritto al Committente entro un congruo termine, di regola entro venti (20) giorni lavorativi dalla data di registrazione del suddetto reclamo.
10.2 Fatto salvo quanto previsto all'art. 11 che segue, in caso di disaccordo con IMQ circa l'esito della valutazione e/o l'operato di IMQ stessa, il Committente può presentare ricorso a IMQ (entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione IMQ) esponendo e motivando per iscritto le ragioni del ricorso. Il ricorso sarà esaminato dalla Commissione Tecnica "Marcatura CE" di IMQ, che avrà il compito di decidere circa l'accoglimento o meno del ricorso. Eventuali ulteriori elementi e/o informazioni ad integrazione del ricorso presentato potranno essere richiesti da IMQ al Committente. La relativa decisione sarà comunicata per iscritto al Cliente entro centoventi (120) giorni dalla data di ricezione del ricorso.

11. FORO COMPETENTE

11.1 Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, o ad esse collegate, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

_____, lì _____

Il Committente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, e, per quanto occorresse, ai sensi dell'art. 1469-bis del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole: art. 3 (Adempimenti a carico del Committente); 8 (Clausola risolutiva espressa); art. 11 (Foro competente).

_____, lì _____

Il Committente